

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)734

Vol. 1978/0273

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 734 def.

Bruxelles, 20 dicembre 1978

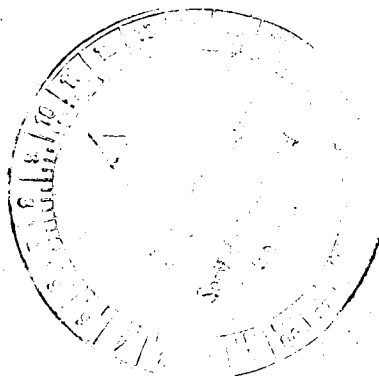
Comunicazione della Commissione al Consiglio

ORIENTAMENTI GENERALI CONCERNENTI L'INCLUSIONE DEI SEMI DI SESAMO
NELL'ELENCO DEI PRODOTTI COPERTI DAL SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DEI
PROVENTI D'ESPORTAZIONE INSTAURATO DALLA CONVENZIONE DI LOMÉ

Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE

relativa all'inclusione di un prodotto all'elenco di cui
all'articolo 17, paragrafo 1 della Convenzione di
Lomé



COM(78) 734 def.

INTRODUZIONE

L'articolo 16 della Convenzione di Lomé prevede l'attuazione di un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi degli Stati ACP derivanti dall'esportazione nella Comunità di taluni prodotti di base elencati all'articolo 17 § 1 di detta Convenzione.

Il paragrafo 3 di quest'ultimo articolo stabilisce che, se però, non prima di 12 mesi dall'entrata in vigore di tale Convenzione, uno o più prodotti che non sono riportati sull'elenco di cui al § 1 ma da cui dipende in misura rilevante l'economia di uno o più Stati ACP vengono colpiti da forti fluttuazioni, il Consiglio dei ministri ACP/CEE può decidere di includere il prodotto o i prodotti in tale elenco, salvo restando l'importo globale destinato al finanziamento del sistema.

Basandosi su questa disposizione, il Consiglio dei ministri ACP/CEE, riunito a Figi il 13 e il 14 aprile 1977, con la decisione n° 3 ha inserito nuovi prodotti nell'elenco dell'articolo 17 § 1 della Convenzione di Lomé, cioè vaniglia, chiodi di garofano, peretro, essenze d'ylang-ylang, gomma arabica, lana e mohair.

In seguito ad un'informazione fornita al Sottocomitato ACP/CEE della stabilizzazione dei proventi d'esportazione del 7 febbraio 1978, il presidente di detto Comitato, S.E. S.O. SY, ambasciatore del Senegal, si è rivolto, con lettera in data 10 febbraio 1978, al copresidente CEE dello stesso Comitato, sig. M. HAUSWIRTH, trasmettendo a nome del gruppo ACP la richiesta dell'Etiopia intesa a far includere i semi di sesamo nell'elenco dei prodotti accettati per il sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione. La lettera era corredata delle necessarie informazioni statistiche. Per lo stesso tramite, la Commissione ha ricevuto, con lettera del 2 maggio 1978, i dati statistici concernenti il Sudan.

Il Consiglio dei ministri ACP/CEE del 13 e 14 marzo 1978 ha incaricato il Comitato degli ambasciatori ACP/CEE di proseguire l'esame della richiesta ACP.

./.

1. Presentazione tecnica del fascicolo (1)

11. La Commissione è in possesso di dati sufficienti per concludere che, contrariamente alla tendenza che si manifesta nell'Alto-Volta (2), l'Etiopia e il Sudan dipendono strutturalmente, in ampia misura, dalle esportazioni di semi di sesamo e che quest'ultime sono colpite da forti fluttuazioni, il che è conforme all'articolo 17 § 3 della Convenzione che definisce le condizioni per l'inclusione di altri prodotti nell'elenco.

12. Per l'Etiopia, la percentuale di dipendenza presenta il seguente sviluppo :

<u>1972</u>	<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>
10,7	6,6	15,3	16,1	4,7	2,35 (3)

Si constatano anche rilevanti fluttuazioni in merito alle esportazioni verso qualsiasi destinazione e, in misura minore, in merito ai valori monetari.

	<u>1972</u>	<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>
1.000 Birr	40.184	42.689	83.726	72.147	26.666	16.212(3)
1.000 \$	17.321,4	20.279,8	40.146,7	34.594,6	12.786,4	7.773(3)
Tonnellate	57.891	72.252	84.574	57.249	23.413	12.924(3)
Valore Unit. Birr/tonnel.	694	591	990	1.260	1.139	1.254(3)
\$/tonnellata	299,2	280,7	474,7	604,3	546,1	601,5(3)

Oltre a questi dati, sono state ottenute altre informazioni concernenti la produzione, il consumo locale, ecc.

./.

(1) Le seguenti indicazioni saranno completate da un documento di lavoro della Commissione, che sarà trasmesso al momento opportuno.

(2) L'évoluzione dei tassi di dipendenza dell'Alto Volta è la seguente :

<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>
4,1	2,7	5,5	1,1	1,8

(3) Cifra provvisoria.

13. Quanto al Sudan, le percentuali di dipendenza sono le seguenti :

<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>
7,0	13,5	7,8	9,0	7,9 (1)

Le esportazioni subiscono notevoli fluttuazioni sia sul piano delle esportazioni totali sia su quello delle esportazioni nella CEE :

	<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>
1.000 £ S	10.706	16.511	11.939	17.290	18.255(1)
1.000 \$	37.086,6	47.413,0	34.284,0	49.649,9	52.421,1(1)
Tonnellate	101.863	83.508	56.624	88.755	92.989(1)
Valore Unit. £ S/tonnel.	105	198	211	194	196(1)
\$/tonnellata	346,1	567,8	605,5	559,4	562,7(1)

Esportazioni nella CEE (l'aliquota dell'Italia è compresa fra il 65 % e l'80 %) :

1.000 £S	4.145	5.947	1.757	3.389	1.822(1)
1.000 \$	14.358,7	17.077,4	5.045,4	9.731,9	5.232,1(1)
Tonnellate	36.388	33.280	11.260	19.370	8.000(1)
Valore Unit. £ S/tonnel.	114	179	156	175	225(1)
\$/tonnellata	394,6	513,1	448,1	502,4	654,0(1)

Oltre a questi dati, sono state comunicate altre informazioni concernenti la produzione.

14. In conclusione, si può rilevare che i dati forniti dai due paesi mostrano che sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 17 § 3.

2. Applicazione

Dato che la domanda di inclusione dei semi di sesamo nell'elenco è stata formulata nel 1978, la Commissione propone che una decisione volta a simile inclusione sia applicata dal 1° gennaio 1978. Pertanto, il 1° anno di applicazione degli eventuali trasferimenti a farne del prodotto in questione sarà l'anno civile 1978.

Alla presente Comunicazione viene allegato un progetto di decisione da sottoporre, da parte della Comunità, al Consiglio dei Ministri ACP/CEE.

(1) cifra provvisoria.

Progetto di
DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE

relativa all'inclusione di un prodotto all'elenco di
cui all'articolo 17, paragrafo 1 della Convenzione di
Lomé

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE,

Vista la Convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975, in appresso denominata "Convenzione", in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

Considerando che il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 17, paragrafo 3 è trascorso e che le altre condizioni richieste nel paragrafo 3 sono adempiute per il determinato prodotto; che occorre pertanto aggiungere questo prodotto a quelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 17, paragrafo 1 della Convenzione,

DECIDE :

Articolo 1

Il seguente prodotto è incluso nell'elenco di cui all'articolo 17, paragrafo 1 della Convenzione :

Semi di sesamo

Articolo 2

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti, per quanto li riguarda, a prendere i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il

Essa si applica alle esportazioni del prodotto elencato nell'articolo 1, effettuate dal 1° gennaio 1978.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio dei Ministri ACP-CEE

Il Presidente